



COMUNE DI PIOMBINO

PROVINCIA DI LIVORNO

Medaglia d'Oro al Valore Militare

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria del **sedici luglio duemiladiciotto**

N: 86

Oggetto: Modifiche e integrazioni Regolamento di Polizia Locale

L'anno **duemiladiciotto** e questo di **sedici** del mese di **luglio** alle ore **9,10** nel Palazzo Civico di Piombino, a seguito di convocazione ai sensi dell'art. 49 dello Statuto si è riunito in seduta ordinaria di 2^a convocazione il Consiglio Comunale della Città di Piombino.

Presiede l'adunanza il **Sig. Angelo Trotta** con la partecipazione della **Dr.ssa Maria Luisa Massai Segretario Generale** incaricato della redazione del presente verbale.

All'appello nominale risultano presenti i Signori:

Consigliere	Presente	Assente
Giuliani Massimo (Sindaco)	X	-
Barsotti Rinaldo	X	-
Bartoli Simone	-	X
Belmonte Alessandro	X	-
Bezzini Carla	X	-
Braschi Maria Grazia	X	-
Callaioli Fabrizio	-	X
Corsini Michela	X	-
Cremisi Eleonora	X	-
Della Lena Lucrezia	X	-
Ferrari Francesco	X	-
Gelichi Riccardo	X	-
Geri Bruna	X	-

Consigliere	Presente	Assente
Gottini Mario	-	X
Lessi Andrea	X	-
Mosci Marco	X	-
Ninci Susy	X	-
Parietti Elena	X	-
Pasquinelli Daniele	X	-
Persiani Alessandra	-	X
Pietrini Valerio	X	-
Rinaldi Pierluigi	X	-
Spagnesi Massimiliano	X	-
Tommasi Lorena	X	-
Trotta Angelo	X	-

Presenti 21 su 25 componenti assegnati al Comune e 25 in carica.

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale per deliberare, dichiara aperta la seduta.

Gli scrutatori designati sono i Signori:

1° Michela Corsini

2° Lucrezia Della Lena

3° Susy Ninci

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Regolamento di Polizia Locale del Comune di Piombino approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 104 del 7/08/2015;

Preso atto che dal 2015 ad oggi sono state riscontrate criticità nell'applicazione delle norme del Regolamento di Polizia Locale, anche per sopravvenute decisioni, ed in particolare degli articoli:

- 6 lettera r) in ordine all'accensione dei fuochi ed allo smaltimento dei residui vegetali da parte dei privati non esercenti attività agricola;
- 9 comma 3 in ordine alla raccolta del cartone negli appositi contenitori;
- 9 bis in ordine agli adempimenti sanzionatori degli Ispettori Ambientali;
- 14 comma 2 in ordine alle disposizioni sul verde privato ed in particolare sui terreni privati e nei giardini di pertinenza delle abitazioni;
- 16 in ordine alle disposizioni generali in materia di "occupazioni di aree e spazi pubblici diverse dalle occupazioni con arredi e strutture complementari a pubblici esercizi ed esercizi commerciali;
- 16 bis comma 5 in ordine all'occupazione di suolo pubblico nelle vicinanze del Rivellino;
- 21 in tema di "occupazioni con strutture pubblicitarie" in quanto la gestione degli standard è ora di competenza della Piombino Patrimoniale srl;
- 22 in tema di "occupazioni per lavori di pubblica utilità"
- 30 in tema di "occupazione per esposizione di merci"
- 40 in ordine alla tutela degli animali ed in particolare degli animali da cortile e da reddito;

Rilevato che:

1. il comma 3 dell'art. 9 della Legge 48/2017 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" prevede che i Regolamenti di Polizia Urbana possono individuare aree urbane su cui insistono scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, si ritiene opportuno aggiungere l'articolo 10 bis "Aree da sottoporre a particolare tutela ai sensi dell'art. 9 Legge 48/2017" come di seguito:
" Nelle aree del centro storico, nelle aree interessate da consistenti flussi turistici, nelle aree di interesse paesaggistico culturale, comprese tra Piazza Bovio, Piazzale di Alaggio, Piazza Cittadella, Via L. Da Vinci, Via Galilei, Via Lombroso, Piazza Gramsci, Piazza Niccolini, Via G. Bruno e Via del Popolo, oltre a quelle su cui insistono fermate autobus, stazioni ferroviarie e marittime, chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle infrastrutture e dei monumenti ivi presenti, in violazione dei divieti di stationamento o di occupazione di detti spazi, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €100,00 ad €300,00. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.
In dette aree trova applicazione quanto disposto dagli artt. 9 e 10 della Legge 48/2017"

2. è emersa la necessità di concedere parte di suolo pubblico davanti agli alberghi per consentire le operazioni di carico e scarico dei bagagli e dunque è opportuno aggiungere l'articolo 27 bis "Occupazioni a servizio clienti degli alberghi" come di seguito:

1- E' ammessa l'occupazione di suolo pubblico al fine di consentire la sosta dei veicoli, in corrispondenza o prossimità degli accessi principali degli alberghi (come definiti dalla Legge Regione Toscana n° 86/2016), per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico scarico bagagli dei clienti;

2- Durante le operazioni di carico e scarico bagagli sui veicoli dovrà essere apposto in maniera ben visibile un apposito contrassegno rilasciato dalla Polizia Municipale;

3- La Polizia Municipale rilascerà l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico con il seguente criterio:

- nessuna autorizzazione per strutture con capienza inferiore a cinque posti letto
- autorizzazione per la sosta di un veicolo per strutture con capienza fino a venti posti letto
- autorizzazione per la sosta di due veicoli per strutture con capienza da ventuno posti letto fino a cinquanta posti letto
- autorizzazione per la sosta di tre veicoli per strutture con capienza superiore a cinquanta posti letto

4- L'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico viene rilasciata alle condizioni previste per le occupazioni permanenti o temporanee ed è assoggettata alla relativa specifica disciplina e tariffa.

5- La segnaletica verticale e orizzontale sarà realizzata e mantenuta a cura e spese del richiedente, che dovrà inoltre provvedere al ripristino dello stato dei luoghi in caso di revoca dell'autorizzazione.

Considerato opportuno pertanto adeguare lo strumento normativo alle mutate esigenze dell'ente, modificando, abrogando dei paragrafi o aggiungendo degli articoli come di seguito riportato:

1. l'art. 6 "comportamenti vietati" la lettera r) deve essere così sostituita:

r) fatto salvo quanto previsto dalla Legge Regione Toscana n° 39/2000, dal Regolamento n° 48/R del 2003, dal Decreto Legislativo n° 152/2006 e dalla Legge n° 116/2014:

A. *nel periodo a rischio incendi*, dal 01/07 al 31/08, è vietato:

- accendere fuochi o provvedere all'abbruciamento di residui vegetali di qualsiasi tipologia provenienti da attività agricole e/o forestali;
- accumulare paglia, fieno o altro materiale infiammabile nei boschi o nei 50 metri dai boschi.

In detto periodo è consentito:

- accendere barbecue e bracieri in spazi o aree pertinenziali ad abitazioni, oppure in aree attrezzate debitamente segnalate ed individuate;
- autorizzare fuochi pirotecnici, falò o attività di campeggio temporanee;
- accendere fuochi oltre i 50 metri dai boschi solo per esigenze personali, dietro autorizzazione dell'autorità competente.

Chiunque viola le disposizioni della presente lettera r), sub A. è soggetto alla sanzione prevista dall'art. 82 comma 5 lettera a) Legge Regione Toscana n° 39/2000.

Chiunque esercita le attività consentite, ma senza ottenere le necessarie autorizzazioni, è soggetto alla sanzione da € 100,00 ad € 300,00;

B. *nel periodo non a rischio incendi*, dal 01/09 al 30/06, è consentito raggruppare e bruciare nel luogo di produzione piccoli cumuli di materiale vegetale naturale e non

pericoloso consistente in paglia, sfalci e potature derivante da attività agricola in quantità giornaliere non superiore a tre metri steri per ettaro alle seguenti condizioni:

- in assenza di vento;
- le operazioni devono essere effettuate con un sufficiente numero di persone, sorvegliando costantemente il fuoco e abbandonando la zona solo dopo essersi accertati del completo spegnimento;
- l'abbruciamento deve essere effettuato in spazi vuoti preventivamente ripuliti e isolati da vegetazione e residui infiammabili e comunque lontano da cumuli di vegetazione secca e altamente combustibile.

I residui vegetali derivanti dalla manutenzione delle aree verdi come parchi e giardini di pertinenza delle abitazioni devono essere smaltiti negli appositi contenitori della raccolta differenziata o presso le isole ecologiche. E' sempre vietato il loro abbruciamento.

Chiunque superi il limite di materiale giornaliero da bruciare o non conferisca i rifiuti nelle modalità sopra descritte è soggetto alla sanzione da € 100,00 a € 300,00;

2. all'art. 9 comma 3 deve essere aggiunto il seguente periodo “il conferimento del cartone deve avvenire negli appositi contenitori nel rispetto degli orari stabiliti dal Piano di Raccolta della Sei Toscana resi noti mediante cartellonistica installata sulle postazioni”

3. all'art. 9 bis deve essere aggiunto il comma 3 bis: l'accertamento delle violazioni di cui al comma precedente potrà derivare dalla visione delle immagini delle “foto trappole” installate sul territorio comunale

4. aggiungere art. 10 bis “aree da sottoporre a particolare tutela ai sensi dell'art. 9 della Legge 48/2017”.

Nelle aree del centro storico, nelle aree interessate da consistenti flussi turistici, nelle aree di interesse paesaggistico culturale, comprese tra Piazza Bovio, Piazzale di Alaggio, Piazza Cittadella, Via L. Da Vinci, Via Galilei, Via Lombroso, Piazza Gramsci, Piazza Niccolini, Via G. Bruno e Via del Popolo, oltre a quelle su cui insistono fermate autobus, stazioni ferroviarie e marittime, chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle infrastrutture e dei monumenti ivi presenti, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di detti spazi, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €100,00 ad €300,00. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.

In dette aree trova applicazione quanto disposto dagli artt. 9 e 10 della Legge 48/2017

5. modificare la prima frase dell'art. 14 comma 2 con “i terreni privati ed i giardini di pertinenza di abitazioni [...]

6. all'art. 16 “disposizioni generali” aggiungere il comma 7 bis: In caso di apertura di cantieri edili nel Centro Storico, in Corso Italia, in Via Lombroso, in Via Galilei e nelle zone in cui insistono autorizzazioni del commercio su area pubblica, l'ufficio che riceve la richiesta di occupazione del suolo pubblico informa dei lavori le associazioni firmatarie del protocollo d'intesa per la concertazione in materia di commercio, artigianato ed industria di cui alla Delibera G.C. N°2018/40 per poi dare seguito alla procedura concordata;

7. all'art 16 bis "procedure di rilascio e criteri di assegnazione" modificare il comma 5 aggiungendo "Piazza Cappelletti (max due postazioni) esclusivamente lato vicolo del Teatro"

8. all'art. 21 "occupazioni con strutture pubblicitarie" sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

3- È ammessa la collocazione di standardi sui pali dell'illuminazione pubblica *secondo* quanto disposto dalla Piombino Patrimoniale srl incaricata sia dell'installazione che della gestione di questa tipologia di spazi pubblicitari"

4- Osservando le prescrizioni che di volta in volta verranno impartite dal Settore Lavori Pubblici, è ammessa la collocazione di pannelli indicatori, detti "trepiedi", o "totem", solo per indicare messaggi culturali, turistici e/o di promozione politica-sociale e purché, a giudizio insindacabile della Polizia Municipale, non rechino intralcio alla circolazione pedonale e veicolare.

9. all'art. 22 "occupazioni per lavori di pubblica utilità" al comma 1 aggiungere il periodo Nei casi in cui tali lavori possano interferire con attività produttive ivi prospicienti devono essere attivati gli strumenti di concertazione previsti dall'Amministrazione Comunale con Delibera G.C. N° 2018/40 del 14/02/2018.

10. aggiungere l'art. 27 bis "occupazioni a servizio clienti alberghi come di seguito

1- E' ammessa l'occupazione di suolo pubblico al fine di consentire la sosta dei veicoli, in corrispondenza o prossimità degli accessi principali degli alberghi (come definiti dalla Legge Regione Toscana n° 86/2016), per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico scarico bagagli dei clienti;

2- Durante le operazioni di carico e scarico bagagli sui veicoli dovrà essere apposto in maniera ben visibile un apposito contrassegno rilasciato dalla Polizia Municipale;

3- La Polizia Municipale rilascerà l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico con il seguente criterio:

- nessuna autorizzazione per strutture con capienza inferiore a cinque posti letto
- autorizzazione per la sosta di un veicolo per strutture con capienza fino a venti posti letto
- autorizzazione per la sosta di due veicoli per strutture con capienza da ventuno posti letto fino a cinquanta posti letto
- autorizzazione per la sosta di tre veicoli per strutture con capienza superiore a cinquanta posti letto

4- L'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico viene rilasciata alle condizioni previste per le occupazioni permanenti o temporanee ed è assoggettata alla relativa specifica disciplina e tariffa.

5- La segnaletica verticale e orizzontale sarà realizzata e mantenuta a cura e spese del richiedente, che dovrà inoltre provvedere al ripristino dello stato dei luoghi in caso di revoca dell'autorizzazione.

11. all'art. 30 "Occupazioni per esposizione di merci" aggiungere al comma 1 Salvo quanto previsto dal Regolamento di occupazione del suolo pubblico per pubblici esercizi ed attività commerciali ed artigianali

12. all'art. 40 "tutela degli animali" aggiungere al comma 1 la lettera d) "gli animali da reddito e da cortile possono essere detenuti solo in terreni agricoli e custoditi in modo tale che non si allontanino dall'area privata creando quindi pericolo per la circolazione stradale";

Visti:

- il nuovo testo del Regolamento di Polizia Locale, quale parte integrante del presente atto, e ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;
- il parere di regolarità tecnica allegato;

Udito l'Assessore Capuano che illustra le modifiche al Regolamento in discussione, gli interventi di Callaioli, Pasquinelli, Braschi, la richiesta di eliminazione dell'art.10 bis da parte di Pasquinelli, la risposta negativa dell'Assessore Capuano, interventi riportati nel verbale della seduta odierna.

La richiesta di Pasquinelli messa in votazione dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n.19:

Sindaco Giuliani, Barsotti, Bezzini, Callaioli, Belmonte, Braschi, Corsini, Cremisi, Della Lena, Gelichi, Geri, Ninci, Parietti, Pasquinelli, Pietrini, Rinaldi, Spagnesi, Tommasi, Trotta.

Voti favorevoli n. 6:

PdRC – M5S – Ferrari Sindaco Forza Italia – Ascolta Piombino – Un'Altra Piombino

Voti contrari n. 13:

Sindaco Giuliani, Barsotti, Belmonte, Braschi, Corsini, Cremisi, Della Lena, Geri, Pietrini, Rinaldi, Spagnesi, Tommasi, Trotta.

La proposta di emendamento non è approvata.

Si prosegue nella discussione con la replica dell'Assessore Capuano e la dichiarazione di voto di Callaioli, come risulta dal verbale della seduta odierna.

La delibera messa in votazione dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti n.19:

Sindaco Giuliani, Barsotti, Bezzini, Callaioli, Belmonte, Braschi, Corsini, Cremisi, Della Lena, Gelichi, Geri, Ninci, Parietti, Pasquinelli, Pietrini, Rinaldi, Spagnesi, Tommasi, Trotta.

Consiglieri votanti n.18:

Voti favorevoli n.13:

PD

Voti contari n.5:

Astenuti n.1:

Parietti (Ferrari Sindaco -Forza Italia)

DELIBERA

A) di approvare le modifiche al Regolamento di Polizia Locale come di seguito elencato:

1. l'art. 6 “comportamenti vietati” la lettera r) deve essere così sostituita:

r) fatto salvo quanto previsto dalla Legge Regione Toscana n° 39/2000, dal Regolamento n° 48/R del 2003, dal Decreto Legislativo n° 152/2006 e dalla Legge n° 116/2014:

A: nel periodo a rischio incendi, dal 01/07 al 31/08, è vietato:

- accendere fuochi o provvedere all'abbruciamento di residui vegetali di qualsiasi tipologia provenienti da attività agricole e/o forestali;
- accumulare paglia, fieno o altro materiale infiammabile nei boschi o nei 50 metri dai boschi.

In detto periodo è consentito:

- accendere barbecue e bracieri in spazi o aree pertinenziali ad abitazioni, oppure in aree attrezzate debitamente segnalate ed individuate;
- autorizzare fuochi pirotecnici, falò o attività di campeggio temporanee;
- accendere fuochi oltre i 50 metri dai boschi solo per esigenze personali, dietro autorizzazione dell'autorità competente.

Chiunque viola le disposizioni della presente lettera r), sub A. è soggetto alla sanzione prevista dall'art. 82 comma 5 lettera a) Legge Regione Toscana n° 39/2000.

Chiunque esercita le attività consentite, ma senza ottenere le necessarie autorizzazioni, è soggetto alla sanzione da € 100,00 ad € 300,00;

B. nel periodo non a rischio incendi, dal 01/09 al 30/06, è consentito raggruppare e bruciare nel luogo di produzione piccoli cumuli di materiale vegetale naturale e non pericoloso consistente in paglia, sfalci e potature derivante da attività agricola in quantità giornaliere non superiore a tre metri steri per ettaro alle seguenti condizioni:

- in assenza di vento;
- le operazioni devono essere effettuate con un sufficiente numero di persone, sorvegliando costantemente il fuoco e abbandonando la zona solo dopo essersi accertati del completo spegnimento;
- l'abbruciamento deve essere effettuato in spazi vuoti preventivamente ripuliti e isolati da vegetazione e residui infiammabili e comunque lontano da cumuli di vegetazione secca e altamente combustibile.

I residui vegetali derivanti dalla manutenzione delle aree verdi come parchi e giardini di pertinenza delle abitazioni devono essere smaltiti negli appositi

contenitori della raccolta differenziata o presso le isole ecologiche. E' sempre vietato il loro abbruciamento.

Chiunque superi il limite di materiale giornaliero da bruciare o non conferisca i rifiuti nelle modalità sopra descritte è soggetto alla sanzione da € 100,00 a € 300,00;

2. all'art. 9 comma 3 deve essere aggiunto il seguente periodo “il conferimento del cartone deve avvenire negli appositi contenitori nel rispetto degli orari stabiliti dal Piano di Raccolta della Sei Toscana resi noti mediante cartellonistica installata sulle postazioni”

3. all'art. 9 bis deve essere aggiunto il comma 3 bis: l'accertamento delle violazioni di cui al comma precedente potranno derivare dalla visione delle immagini delle “foto trappole” installate sul territorio comunale

4. aggiungere art. 10 bis “aree da sottoporre a particolare tutela ai sensi dell'art. 9 Legge 48/2017”.

Nelle aree del centro storico, nelle aree interessate da consistenti flussi turistici, nelle aree di interesse paesaggistico culturale, comprese tra Piazza Bovio, Piazzale di Alaggio, Piazza Cittadella, Via L. Da Vinci, Via Galilei, Via Lombroso, Piazza Gramsci, Piazza Niccolini, Via G. Bruno e Via del Popolo, oltre a quelle su cui insistono fermate autobus, stazioni ferroviarie e marittime, chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle infrastrutture e dei monumenti ivi presenti, in violazione dei divieti di stationamento o di occupazione di detti spazi, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 ad € 300,00. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.

In dette aree trova applicazione quanto disposto dagli artt. 9 e 10 della Legge 48/2017

5. modificare la prima frase dell'art. 14 comma 2 con “i terreni privati ed i giardini di pertinenza di abitazioni [...]

6. all'art. 16 “disposizioni generali” aggiungere il comma 7 bis: In caso di apertura di cantieri edili nel Centro Storico, in Corso Italia, in Via Lombroso, in Via Galilei e nelle zone in cui insistono autorizzazioni del commercio su area pubblica, l'ufficio che riceve la richiesta di occupazione del suolo pubblico informa dei lavori le associazioni firmatarie del protocollo d'intesa per la concertazione in materia di commercio, artigianato ed industria di cui alla Delibera G.C. N°2018/40 per poi dare seguito alla procedura concordata;

7. all'art 16 bis “procedure di rilascio e criteri di assegnazione” modificare il comma 5 aggiungendo “Piazza Cappelletti (max due postazioni) esclusivamente lato vicolo del Teatro”

8. all'art. 21 “occupazioni con strutture pubblicitarie” sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

3- È ammessa la collocazione di stendardi sui pali dell'illuminazione pubblica *secondo* quanto disposto dalla Piombino Patrimoniale srl incaricata sia dell'installazione che della gestione di questa tipologia di spazi pubblicitari”

4- Osservando le prescrizioni che di volta in volta verranno impartite dal Settore Lavori Pubblici, è ammessa la collocazione di pannelli indicatori, detti “trepiedi”, o “to-

tem”, solo per indicare messaggi culturali, turistici e/o di promozione politica-sociale e purché, a giudizio insindacabile della Polizia Municipale, non rechino intralcio alla circolazione pedonale e veicolare.

9. all'art. 22 “occupazioni per lavori di pubblica utilità” al comma 1 aggiungere il periodo “Nei casi in cui tali lavori possano interferire con attività produttive ivi prospicienti devono essere attivati gli strumenti di concertazione previsti dall'Amministrazione Comunale con Delibera G.C. n° 2018/40 del 14/02/2018.

10. aggiungere l'art. 27 bis “occupazioni a servizio clienti alberghi come di seguito
1- E' ammessa l'occupazione di suolo pubblico al fine di consentire la sosta dei veicoli, in corrispondenza o prossimità degli accessi principali degli alberghi (come definiti dalla Legge Regione Toscana n° 86/2016), per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico scarico bagagli dei clienti;

2- Durante le operazioni di carico e scarico bagagli sui veicoli dovrà essere apposto in maniera ben visibile un apposito contrassegno rilasciato dalla Polizia Municipale;

3- La Polizia Municipale rilascerà l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico con il seguente criterio:

- nessuna autorizzazione per strutture con capienza inferiore a cinque posti letto
- autorizzazione per la sosta di un veicolo per strutture con capienza fino a venti posti letto
- autorizzazione per la sosta di due veicoli per strutture con capienza da ventuno posti letto fino a cinquanta posti letto
- autorizzazione per la sosta di tre veicoli per strutture con capienza superiore a cinquanta posti letto

4- L'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico viene rilasciata alle condizioni previste per le occupazioni permanenti o temporanee ed è assoggettata alla relativa specifica disciplina e tariffa.

5- La segnaletica verticale e orizzontale sarà realizzata e mantenuta a cura e spese del richiedente, che dovrà inoltre provvedere al ripristino dello stato dei luoghi in caso di revoca dell'autorizzazione.

11. all'art. 30 “Occupazioni per esposizione di merci” aggiungere al comma 1 Salvo quanto previsto dal Regolamento di occupazione del suolo pubblico per pubblici esercizi ed attività commerciali ed artigianali

12. all'art. 40 “tutela degli animali” aggiungere al comma 1 la lettera d) “gli animali da reddito e da cortile possono essere detenuti solo in terreni agricoli e custoditi in modo tale che non si allontanino dall'area privata creando quindi pericolo per la circolazione stradale”;

B) di approvare il nuovo testo del Regolamento di Polizia Locale con le modifiche sopra richiamate, che allegato al presente atto forma parte integrale e sostanziale del presente atto;

C) di dare atto che:

- ai sensi e per gli effetti della Legge n° 241/90 responsabile della presente procedura e della sua esecuzione è il Comandante della Polizia Municipale D.ssa Angela Galeazzi ;

- il presente atto non comporta impegni di spesa ed è assoggettato alle procedure di cui all'art. 124 e seguenti, per quanto di pertinenza, del D.L. 18/8/2000, n.267;
- il regolamento entrerà in vigore dopo 15 giorni decorrenti dalla data di esecutività della delibera